



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 574 final

2025/0574 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione
(UE, Euratom) 2020/2053**

RELAZIONE

1. MOTIVI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

L'Unione europea si trova ad affrontare esigenze crescenti in settori chiave quali la competitività, la difesa, la sicurezza, la transizione verde e digitale e la resilienza agli shock esterni. Inoltre il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) deve far fronte al rimborso di NextGenerationEU senza tagli indebiti ai programmi dell'UE o aumenti eccessivi dei contributi basati sull'RNL. L'attuale sistema delle risorse proprie, per quanto abbia garantito un finanziamento stabile e prevedibile del bilancio dell'UE, dipende in larga misura, e sempre di più, dai contributi basati sull'RNL e non sarà più sufficiente per stare al passo con l'aumento del fabbisogno di finanziamento. Il bilancio dell'UE mira a creare un valore aggiunto europeo per tutti e ciò richiede un finanziamento congiunto delle priorità comuni. L'introduzione di nuove risorse proprie ridurrà l'onere per gli Stati membri e garantirà il finanziamento sostenibile delle politiche comuni dell'UE e il rimborso di NextGenerationEU. Inoltre negli ultimi anni è diventato evidente che il bilancio dell'UE deve essere in grado di rispondere in modo più flessibile alle crisi e a un mondo in evoluzione.

In linea con l'accordo interistituzionale del 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione¹, nel 2021 e nel 2023 la Commissione ha presentato proposte, che non sono state adottate, per introdurre nuove risorse proprie. La presente proposta si basa sulle precedenti proposte e discussioni. Essa è in linea con le priorità politiche dell'UE nel contesto del prossimo QFP e genererebbe entrate cospicue. Le risorse proprie si basano sulla legislazione settoriale vigente o sulla decisione sulle risorse proprie stessa e possono essere attuate con un onere amministrativo ragionevole.

La risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni (*Emissions Trading System*, ETS) rimane una colonna portante delle proposte della Commissione, in quanto è strettamente collegata agli obiettivi climatici dell'Unione e presenta un notevole potenziale in termini di entrate. Con il 30 % di tali entrate destinato al bilancio dell'UE, la maggior parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni continuerebbe a confluire nei bilanci nazionali. La Commissione ha altresì deciso di riorientarsi esclusivamente sulle entrate provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS1) già in vigore e di non basare la risorsa propria sul nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per il trasporto stradale e l'edilizia (ETS2).

La risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, CBAM) può essere considerata la "dimensione esterna" dell'ETS e rimane pertanto parte integrante del pacchetto. Il CBAM garantisce che le importazioni nell'UE siano soggette al prezzo del carbonio equivalente a quello sostenuto per la produzione degli stessi beni nell'UE.

La Commissione propone tre nuove risorse proprie supplementari:

- una nuova risorsa basata sulla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte ("rifiuti elettronici") che porterebbe a risultati positivi per l'ambiente sostenendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione nel settore delle materie prime critiche. L'attuazione di una nuova risorsa propria basata sui rifiuti elettronici

¹ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

non raccolti come comunicati dagli Stati membri incentiverebbe la riduzione dei rifiuti e incoraggerebbe i progressi nei regimi di raccolta. La risorsa propria relativa ai rifiuti elettronici si baserebbe sui dati già esistenti comunicati dagli Stati membri a Eurostat e sarebbe calcolata applicando un'aliquota di 2 EUR per kg ai rifiuti elettronici non raccolti. Per mantenere il valore reale dell'aliquota di prelievo, questa sarà successivamente adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione;

- una risorsa propria basata sull'accisa sul tabacco (*Tobacco Excise Duty Own Resource*, TEDOR) sosterebbe gli obiettivi di politica sanitaria dell'UE, affronterebbe il problema degli acquisti transfrontalieri di determinati prodotti, attualmente dovuti alle differenze nelle politiche fiscali tra gli Stati membri, e genererebbe entrate significative per il bilancio dell'UE. La proposta integra la proposta di rifusione della direttiva del Consiglio relativa all'accisa sul tabacco, che mira ad adeguare le accise minime dell'UE e ad ampliare il campo di applicazione della direttiva a nuovi prodotti. Tuttavia la TEDOR proposta non dipende giuridicamente dall'adozione della rifusione della direttiva del Consiglio. Un'aliquota di prelievo del 15 % sarebbe applicata per tutti gli Stati membri ai quantitativi di tabacchi lavorati e ai quantitativi di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo moltiplicati per l'aliquota minima applicabile a ciascuno Stato membro;
- una risorsa societaria per l'Europa (*Corporate Resource for Europe*, CORE) mira a garantire che il settore societario, che opera nel più grande mercato unico al mondo con oltre 450 milioni di consumatori, contribuisca al finanziamento del bilancio dell'UE. La risorsa propria riguarderebbe le società dell'UE e le società di paesi terzi aventi una stabile organizzazione nell'UE con ricavi netti annuali superiori a 100 milioni di EUR. La CORE sarebbe istituita come contributo forfettario annuale differenziato in base ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni delle società.

Si propongono adeguamenti mirati delle risorse proprie esistenti per preservare la base di entrate del bilancio dell'UE. L'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, introdotta all'inizio dell'attuale QFP, era stata stabilita a un importo fisso di 0,8 EUR/kg. Tuttavia l'inflazione ha notevolmente ridotto il valore reale delle entrate derivanti da questa risorsa propria. Per porvi rimedio, si propone di aumentare l'aliquota di prelievo a un nuovo livello di 1 EUR/kg nel 2028 e, a partire da tale momento, di adeguarla annualmente all'inflazione. Inoltre, a causa dell'attuale livello del 25 % dei dazi doganali che gli Stati membri trattengono per coprire le proprie spese di riscossione, una quota elevata di risorse proprie non è messa a disposizione del bilancio dell'Unione. Si propone pertanto di ridurre la quota delle spese di riscossione al 10 %. La proposta chiarisce infine che gli importi relativi al commercio elettronico stabiliti a norma del codice doganale dell'Unione (CDU) rientrano nella categoria delle risorse proprie tradizionali.

Per garantire la trasparenza del sistema delle risorse proprie non vi saranno adeguamenti delle risorse proprie. Saranno pertanto dismessi il livellamento della base IVA e le riduzioni forfettarie applicate alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e alla risorsa propria basata sull'RNL.

In vista di eventuali modifiche al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali ("SEC 2010"), la proposta chiarisce l'approccio e il trattamento di tali modifiche, se del caso, per il sistema delle risorse proprie.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento della frequenza, della gravità e della profondità delle crisi e delle difficoltà, o della minaccia che si presentino. La rigidità dell'attuale infrastruttura di bilancio ha limitato la risposta dell'Unione a tali eventi. È pertanto opportuno istituire un nuovo meccanismo straordinario per rispondere a tali eventi nel periodo del

prossimo QFP 2028-2034. L'attivazione di questo meccanismo straordinario e mirato di risposta alle crisi sarà decisa dal Consiglio tenendo conto delle specificità e delle esigenze di una determinata crisi. Il Consiglio delibererà mediante un regolamento del Consiglio, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), previa approvazione del Parlamento europeo. In caso di attivazione di tale meccanismo straordinario di risposta alle crisi, la sua attuazione seguirà le norme stabilite nel programma o nello strumento più pertinente.

Il regolamento del Consiglio autorizzerà l'assunzione di prestiti da parte della Commissione sui mercati dei capitali per l'importo necessario per la concessione di prestiti agli Stati membri. Il regolamento del Consiglio stabilirà inoltre i principi per il rimborso. Questo strumento straordinario di risposta alle crisi sarà sostenuto da un incremento specifico del massimale delle risorse proprie.

2. QUADRO GIURIDICO

2.1. Decisione sulle risorse proprie

A norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, può "istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente". Tale disposizione consente esplicitamente la creazione di nuove risorse proprie.

Conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 311, terzo comma, TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità la decisione previa consultazione del Parlamento europeo. La decisione entrerà in vigore una volta che sarà stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La presente proposta della Commissione si avvale pienamente di tale possibilità, avviando la creazione di una nuova serie di risorse proprie.

2.2. Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie e regolamenti sulla messa a disposizione

L'articolo 311, quarto comma, TFUE, dispone che il "Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione [sulle risorse proprie]". Questa disposizione introduce la possibilità di definire le misure di esecuzione specifiche per il sistema delle risorse proprie in un regolamento (*implementing measures for the system of own resources*, IMSOR) entro i limiti fissati dalla decisione sulle risorse proprie. Esso non comprende gli aspetti del sistema delle risorse proprie relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie e necessari per far fronte al fabbisogno di tesoreria (cfr. di seguito).

Il regolamento IMSOR dovrebbe contenere le disposizioni di carattere generale applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie che riguardano principalmente questioni di controllo e supervisione delle entrate e i relativi poteri degli ispettori della Commissione. Il regolamento IMSOR includerà anche alcuni aspetti relativi all'attuazione della CORE.

Oltre alle misure di esecuzione, le modalità operative per mettere le risorse proprie a disposizione del bilancio dell'UE e dei conti della Commissione sono specificate nei regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

Sono necessarie nuove disposizioni per la messa a disposizione di tutte le nuove risorse proprie.

La Commissione presenterà le proposte necessarie in una fase successiva.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di risorse proprie dell'Unione dovrebbe garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la rigorosa disciplina di bilancio. L'evoluzione del sistema delle risorse proprie dovrebbe anche contribuire, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell'Unione.
- (2) Nel quadro dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020³, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto l'importanza del contesto dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e confermato che "le spese a carico del bilancio dell'Unione correlate al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale ("QFP)". L'accordo interistituzionale recita altresì: "è inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo ("RNL") per gli Stati membri".
- (3) In linea con l'accordo interistituzionale, nel 2021 e nel 2023 la Commissione ha presentato proposte per introdurre nuove risorse proprie. La presente decisione si basa su precedenti discussioni e riflette le priorità politiche dell'UE nel contesto del QFP. La presente decisione introduce pertanto cinque nuove risorse proprie.

² GU C , , pag. .

³ Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

- (4) I recenti sviluppi hanno dimostrato un aumento dei beni venduti mediante vendita a distanza. Per coprire i costi crescenti connessi all'immissione in libera pratica di tali beni effettuando il controllo dei dati forniti, l'analisi dei rischi e i controlli documentali e fisici, ove necessario, potrebbero essere esigibili negli scambi con i paesi terzi nuovi importi di risorse proprie tradizionali, basati su altri importi o fattori, come una tassa di gestione dell'Unione, commisurata ai servizi resi per l'immissione in libera pratica di tali beni. È opportuno specificare che tale tassa di gestione dell'Unione, in quanto risorsa propria tradizionale, è messa a disposizione dell'Unione solo a decorrere dal 1° gennaio 2028.
- (5) La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio fissa al 25 % la quota delle risorse proprie tradizionali che gli Stati membri trattengono a copertura delle spese di riscossione dei dazi doganali. Ne consegue che una quota elevata di risorse proprie non è messa a disposizione del bilancio dell'Unione. Le spese di riscossione che gli Stati membri trattengono dalle risorse proprie tradizionali dovrebbero essere riportate dal 25 % al livello del 10 % per allineare meglio ai costi e ai bisogni effettivi il sostegno finanziario per apparecchiature, personale, digitalizzazione e sistemi informatici delle dogane.
- (6) È opportuno introdurre come risorsa propria un contributo finanziario collegato al settore societario. La risorsa societaria per l'Europa (*Corporate Resource for Europe*, "CORE") dovrebbe applicarsi alle società residenti a fini fiscali nell'Unione con ricavi netti annui delle vendite e delle prestazioni superiori a 100 000 000 EUR. Analogamente la CORE dovrebbe applicarsi alle stabili organizzazioni, ubicate in uno Stato membro, di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo. La CORE dovrebbe applicarsi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di una stabile organizzazione, indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'entità residente a fini fiscali in un paese terzo che non sono generati dalla stabile organizzazione.
- (7) La CORE dovrebbe essere istituita come contributo forfettario annuale basato sui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni delle società che rientrano nell'ambito di applicazione, per cui a ricavi netti delle vendite e delle prestazioni più elevati corrispondono contributi maggiori secondo un "sistema a scaglioni". L'utilizzo dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come base dovrebbe garantire che tale risorsa propria si basi su dati societari standard. L'applicazione della soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 100 000 000 EUR dovrebbe garantire che, in linea di principio, le piccole e medie imprese siano escluse dall'ambito di applicazione della CORE. È inoltre opportuno escludere dall'ambito di applicazione della CORE alcune entità che, per via del loro particolare scopo e status, generalmente non esercitano un'attività commerciale o imprenditoriale a fini di lucro. Pertanto gli enti pubblici (ad eccezione delle imprese di proprietà dello Stato), le organizzazioni internazionali e le organizzazioni senza scopo di lucro non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della CORE. La CORE dovrebbe essere applicata a livello di entità o a livello di ciascuna stabile organizzazione, ubicata in uno Stato membro, di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.
- (8) Ai fini dell'attuazione della CORE, è necessario individuare le imprese che saranno responsabili nei confronti dell'Unione e la portata dei loro obblighi. È inoltre opportuno affidare agli Stati membri il compito di riscuotere la CORE per conto dell'Unione e conformemente alla normativa della stessa.
- (9) La direttiva 2011/64/UE del Consiglio ha introdotto aliquote minime armonizzate per i tabacchi lavorati immessi in consumo. La direttiva [XXX] del Consiglio che rifonde la

direttiva 2011/64/CE del Consiglio rivede la struttura delle aliquote minime ed estende l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti correlati al tabacco. Allo stesso tempo il fumo rimane una sfida per le politiche sanitarie a livello dell'UE. Per sostenere le pertinenti politiche sanitarie e considerati gli acquisti transfrontalieri di tali prodotti, che distorcono la concorrenza a causa delle differenze di tassazione, è opportuno stabilire come risorsa propria un'aliquota di prelievo del 15 % sulle entrate derivanti dall'applicazione di tali aliquote minime armonizzate ai prodotti immessi in consumo.

- (10) La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ha fissato a un importo pari a 0,8 EUR per kg l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a decorrere dal 2021. Da allora un'inflazione relativamente elevata ha ridotto il valore reale delle entrate provenienti da tale risorsa propria e ciò potrebbe a sua volta disincentivare gli Stati membri a intensificare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di riciclaggio dell'UE. Un aumento dell'aliquota di prelievo a 1 EUR per kg nel 2028 appare quindi opportuno.
- (11) Per ottenere risultati ambientali positivi e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore delle materie prime critiche, il bilancio dell'Unione dovrebbe contribuire ad aumentare la raccolta dei rifiuti elettronici. Una risorsa propria proporzionale alla quantità di rifiuti elettronici non raccolti in ciascuno Stato membro, con un'aliquota di prelievo di 2 EUR per kg di rifiuti non raccolti, incentiverebbe la riduzione dei rifiuti e incoraggerebbe la raccolta differenziata. Allo stesso tempo l'adozione delle misure più adeguate per conseguire tali obiettivi dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà.
- (12) Le aliquote di prelievo relative alle risorse proprie basate sui rifiuti di imballaggio di plastica e sui rifiuti elettronici dovrebbero riflettere l'evoluzione del livello generale dei prezzi di beni e servizi ed essere pertanto adeguate all'inflazione annuale.
- (13) Il sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni (*Emissions Trading System*, "ETS"), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce un elemento fondamentale della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra lo scambio di quote di emissioni e gli obiettivi della politica dell'Unione sul clima, è opportuno assegnare al bilancio dell'Unione una parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta a norma degli articoli 3 quinquies e 10 del bilancio dell'Unione. Il 30 % delle entrate derivanti da tali aste dovrebbe essere trasferito al bilancio dell'Unione.
- (14) La risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni comprende una parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote in determinati settori che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. A norma della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, gli Stati membri possono decidere di non mettere all'asta una parte del quantitativo totale delle quote di cui alla direttiva 2003/87/CE o di cederla e metterla all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione istituito da tale direttiva. Tali quote dovrebbero essere utilizzate anche per calcolare l'importo della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni. È opportuno escludere le quote

⁴ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

destinate alla dotazione iniziale del Fondo per la modernizzazione e al Fondo per l'innovazione.

- (15) Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per integrare il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e garantire l'efficacia della politica dell'Unione sul clima. Considerando lo stretto legame che intercorre tra il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la politica dell'Unione sul clima, una quota delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati dovrebbe essere trasferita al bilancio dell'Unione come risorsa propria.
- (16) Gli adeguamenti delle risorse proprie aumentano la complessità e l'opacità del sistema delle risorse proprie. Per affrontare questo problema e garantire la trasparenza del sistema delle risorse proprie, sono dismessi il livellamento della base IVA e le riduzioni forfetarie applicate alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e alla risorsa propria basata sull'RNL.
- (17) È opportuno mantenere nell'ambito dei massimali delle risorse proprie un margine sufficiente a consentire all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi finanziari e a tutte le passività potenziali che giungono a scadenza in un determinato anno. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per gli stanziamenti annuali di pagamento non dovrebbe superare l'1,75 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale annuale degli stanziamenti di impegno iscritti nel bilancio dell'Unione non dovrebbe superare l'1,81 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
- (18) L'RNL dovrebbe essere definito come l'RNL annuo ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti 2010 ("SEC 2010") ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ("SEC 2010"). A seguito dell'adozione da parte delle Nazioni Unite del "Sistema dei conti nazionali 2025", si prevede che il SEC 2010 sarà rivisto nei prossimi anni sotto forma di un nuovo Sistema europeo dei conti ("SEC riveduto"). È opportuno stabilire norme sulle modalità con cui tale revisione inciderà sulla definizione dell'RNL. Una volta applicabile, l'RNL dovrebbe essere definito come l'RNL annuo ai prezzi di mercato come previsto in applicazione del SEC riveduto. Nel caso in cui il SEC riveduto comporti una variazione significativa del livello dell'RNL, è opportuno adattare i massimali delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento e di impegno. Una misura di salvaguardia dovrebbe tuttavia garantire che tale adattamento non comporti un adeguamento al ribasso dei massimali in euro.
- (19) È opportuno prevedere norme che consentano una transizione agevole verso l'applicazione del SEC riveduto. Per evitare cambiamenti retroattivi del sistema contabile applicabile, il SEC 2010 dovrebbe continuare ad applicarsi per determinare l'RNL degli Stati membri e per i massimali delle risorse proprie per gli anni in cui l'RNL è stato istituito per la prima volta nell'ambito del SEC 2010.
- (20) Gli ultimi anni hanno dimostrato che le crisi e delle difficoltà che colpiscono l'Unione o i suoi Stati membri sono più frequenti, gravi e profonde. Ciò ha sottolineato l'importanza di garantire che l'Unione disponga di una capacità finanziaria sufficiente

⁵ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

⁶ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

per potervi rispondere. Dal 2020 il bilancio dell'Unione è dotato di diversi strumenti ad hoc e non permanenti: NextGenerationEU, il sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) e l'azione per la sicurezza in Europa (SAFE). L'Unione deve continuare a dotarsi dei mezzi atti a conseguire i suoi obiettivi. Nel caso di uno o più eventi eccezionali, per far fronte alle relative conseguenze di bilancio, possono essere necessarie risorse finanziarie straordinarie di portata eccezionale.

- (21) Senza una capacità di bilancio sufficiente a concedere prestiti sostenuti da risorse proprie, la capacità dell'architettura di bilancio di rispondere in modo efficiente e tempestivo alle crisi è limitata. È pertanto opportuno istituire un nuovo strumento limitato, straordinario e mirato per rispondere esclusivamente a gravi crisi e difficoltà o minaccia di crisi o difficoltà. Questo strumento straordinario di crisi dovrebbe assegnare le risorse di bilancio per la concessione di prestiti unicamente nel periodo del prossimo QFP 2028-2034. Il meccanismo di crisi non dovrebbe essere attivato se i programmi dell'Unione affrontano già adeguatamente le conseguenze della situazione.
- (22) Il ricorso a questo strumento straordinario e mirato di risposta alle crisi dovrebbe essere deciso ad hoc dal Consiglio tenendo conto delle specificità e delle esigenze emergenti e riconoscendo nel contempo il ruolo del Consiglio europeo nel fornire l'impulso necessario allo sviluppo dell'Unione e nel definire gli orientamenti e le priorità politiche generali, anche in tempi di crisi e difficoltà o minaccia di crisi o difficoltà. Il Consiglio dovrebbe deliberare mediante un regolamento del Consiglio, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo. Il regolamento del Consiglio dovrebbe autorizzare l'importo dei prestiti. Le modalità e le norme che stabiliscono l'assegnazione degli importi dei prestiti determinati nel regolamento del Consiglio dovrebbero essere stabilite nell'atto di base da adottare o da adattare alla luce delle esigenze che emergono per far fronte alla situazione.
- (23) I fondi presi in prestito utilizzati per fornire prestiti agli Stati membri dovrebbero essere rimborsati con le somme ricevute dagli Stati membri beneficiari. Per consentire all'Unione di farsi carico della passività potenziale collegata alla prevista assunzione dei prestiti è necessario un incremento straordinario e temporaneo del massimale delle risorse proprie. I massimali degli stanziamenti di pagamento e degli stanziamenti di impegno dovrebbero essere aumentati ciascuno di 0,25 punti percentuali. L'unico scopo dell'aumento dovrebbe essere quello di coprire tutte le passività dell'Unione derivanti dall'assunzione di prestiti per far fronte alle conseguenze di tali eventi.
- (24) Il conferimento alla Commissione del potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali con la sola ed esclusiva finalità di finanziare sotto forma di prestiti misure straordinarie volte a far fronte alle conseguenze di tali crisi dovrebbe essere strettamente collegato all'incremento del massimale delle risorse proprie previsto dalla presente decisione e, in ultima analisi, al funzionamento stesso del sistema delle risorse proprie dell'Unione. È opportuno pertanto conferire tale potere con la presente decisione. Il carattere straordinario di tale operazione e gli importi eccezionali da prendere in prestito richiedono certezza circa il volume complessivo della passività a carico dell'Unione. In considerazione del volume previsto, è opportuno utilizzare per l'assunzione di prestiti la strategia di finanziamento

diversificata, che è il metodo standard di cui all'articolo 224 del regolamento finanziario⁷.

- (25) Tuttavia l'incremento straordinario dei massimali delle risorse proprie è necessario perché i massimali standard non sarebbero altrimenti sufficienti a garantire la disponibilità di risorse adeguate, necessarie all'Unione per far fronte alle passività potenziali derivanti dal conferimento straordinario e temporaneo del potere di contrarre prestiti.
- (26) È opportuno mantenere la regola secondo cui l'Unione non dovrebbe utilizzare i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative come entrate con destinazione specifica esterne, che generano stanziamenti di impegno e di pagamento per il bilancio dell'Unione. Il conferimento alla Commissione del potere di utilizzare i fondi presi in prestito per le spese dovrebbe rimanere limitato alla natura straordinaria e temporanea delle azioni volte ad affrontare le conseguenze della crisi COVID-19 attraverso lo strumento dell'Unione europea per la ripresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 **Oggetto**

La presente decisione fissa le norme relative all'attribuzione di risorse proprie all'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni": i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni definiti all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE⁸ o ai sensi del diritto nazionale;
- (2) "società": qualsiasi persona giuridica o dispositivo giuridico ("entità") residente a fini fiscali in uno Stato membro e qualsiasi stabile organizzazione, ubicata in uno Stato membro, di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo, soggetto o soggetta all'obbligo di comunicare i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Le società non comprendono tuttavia enti pubblici, organizzazioni internazionali e organizzazioni senza scopo di lucro;
- (3) "tabacchi lavorati": i prodotti definiti all'articolo 2 e seguenti della direttiva 2011/64/UE del Consiglio⁹;
- (4) "prodotti correlati al tabacco": i prodotti definiti all'articolo 2 e seguenti della [direttiva [XXX] del Consiglio]¹⁰;

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024).

⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁹ Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

- (5) "aliquota minima" applicabile a ciascuno Stato membro: ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il valore nominale minimo applicabile in ciascuno Stato membro all'accisa globale definita agli articoli 10 e 14 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio;
- (6) "immissione in consumo": la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio¹¹;
- (7) "plastica": la plastica definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 52), del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- (8) "rifiuto di imballaggio": il rifiuto di imballaggio definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (9) "riciclaggio": il riciclaggio definito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (10) "apparecchiature elettriche ed elettroniche": le apparecchiature elettriche ed elettroniche definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;
- (11) "raccolta": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), la raccolta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE;
- (12) "immissione sul mercato": ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), l'immissione sul mercato definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo

- 1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:
 - (a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
 - (b) dai contributi annuali delle società in relazione ai loro ricavi netti annuali delle vendite e delle prestazioni. Il contributo annuale di ciascuna società è determinato in base alla scala seguente:

¹⁰ Direttiva [XX] del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato e ai prodotti correlati al tabacco (rifusione).

¹¹ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

¹² Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025).

¹³ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

- i. a fronte di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compresi tra 100 000 000,01 EUR e 249 999 999,99 EUR, un contributo pari a 100 000 EUR;
 - ii. a fronte di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compresi tra 250 000 000 EUR e 499 999 999,99 EUR, un contributo pari a 250 000 EUR;
 - iii. a fronte di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compresi tra 500 000 000 EUR e 749 999 999,99 EUR, un contributo pari a 500 000 EUR;
 - iv. a fronte di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni equivalenti o superiori a 750 000 000 EUR, un contributo pari a 750 000 EUR;
- (c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 % per tutti gli Stati membri al gettito IVA totale riscosso per tutte le forniture imponibili diviso per l'aliquota IVA media ponderata calcolata per l'anno civile pertinente, come previsto dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio¹⁴;
- (d) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo del 15 % per tutti gli Stati membri ai quantitativi di tabacchi lavorati e ai quantitativi di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo moltiplicati per l'aliquota minima applicabile a ciascuno Stato membro in un anno civile;
- (e) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prodotti in ciascuno Stato membro. L'aliquota uniforme di prelievo è pari a 1 EUR per chilogrammo;
- (f) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte annualmente in ciascuno Stato membro. L'aliquota uniforme di prelievo è pari a 2 EUR per chilogrammo;

Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno. Per calcolare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti, gli Stati membri ricorrono a entrambi gli approcci di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2025/40, che sono adattati per garantire la comparabilità, affidabilità ed esaustività dei risultati.

Il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte in uno Stato membro in un dato anno (N) è calcolato come il peso medio annuo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei tre anni precedenti (N-1, N-2, N-3) meno il peso dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte nell'anno N.

Se la differenza è negativa, il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte in uno Stato membro è considerato pari a zero.

¹⁴ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

- (g) dall'applicazione di un'aliquota uniforme del 30 %:
- (1) alle entrate derivanti dalla vendita all'asta di quote da parte degli Stati membri a norma degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;
 - (2) all'importo calcolato moltiplicando il quantitativo annuo di quote alle quali il determinato Stato membro applica uno degli elementi seguenti:
 - (a) la possibilità della cancellazione limitata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;
 - (b) l'utilizzo di quote come indicato all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per le vendite all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva;per il prezzo medio ponderato delle quote messe all'asta dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma d'asta comune nell'anno in cui tali quote sarebbero state messe all'asta.
- (h) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo pari al 75 % delle entrate derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956¹⁷;
- (i) dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo, da determinare nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere e) e f), la rispettiva aliquota di prelievo è espressa a prezzi del 2028 e adeguata ai prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l'Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), l'aliquota uniforme di prelievo si applica all'RNL di ciascuno Stato membro.
- L'RNL di cui al paragrafo 1, lettera i), è l'RNL annuale ai prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013¹⁸ quale modificato dal regolamento (UE) 2023/734¹⁹ finché il SEC riveduto non

¹⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

¹⁷ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) 2023/734 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea e che abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (GU L 97 del 5.4.2023, pag. 1).

diventi applicabile. Se l'RNL rispetto a un esercizio specifico è stato stabilito per la prima volta conformemente al SEC 2010, ai fini del presente paragrafo continua ad applicarsi il SEC 2010.

4. Se, all'inizio dell'esercizio, il bilancio dell'Unione non è stato ancora adottato, le aliquote uniformi di prelievo basate sull'RNL fissate in precedenza continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote.

Articolo 4

Massimali delle risorse proprie

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'1,75 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
2. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,81 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
3. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli esercizi successivi.
4. Se le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare quelle che introducono il SEC riveduto, comportano variazioni significative del livello dell'RNL, la Commissione ricalcola i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base della seguente formula:

$$x \%(y \%) \times \frac{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t \text{ SEC corrente}}{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t \text{ SEC modificato}}$$

dove:

- "x %" è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento;
- "y %" è il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di impegno;
- "t" è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (UE) 2019/516;
- "SEC" è il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione.

Gli adeguamenti si applicano a decorrere dall'esercizio rispetto al quale l'RNL deve essere stabilito per la prima volta in linea con il SEC riveduto. Se l'RNL rispetto a un esercizio specifico è stato stabilito per la prima volta conformemente al SEC 2010, ai fini del presente paragrafo continua ad applicarsi il SEC 2010.

Nell'eventualità in cui tale ricalcolo dei massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 comporterebbe un adeguamento al ribasso in euro, i risultati del ricalcolo non sono presi in considerazione ai fini del presente paragrafo.

Articolo 5

Uso dei prestiti assunti sui mercati dei capitali

L'Unione non usa i prestiti assunti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative.

Articolo 6

Assunzione straordinaria di prestiti per affrontare le conseguenze di gravi crisi o difficoltà o di una grave minaccia di crisi o difficoltà nel periodo 2028-2034

1. In caso di gravi crisi o difficoltà o di una grave minaccia di crisi o difficoltà per l'Unione o i suoi Stati membri, il Consiglio, mediante un regolamento adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, può attivare un'assunzione straordinaria di prestiti al solo scopo di affrontare le conseguenze di tale situazione.
2. Entro il limite complessivo degli importi di cui all'articolo 7, il regolamento del Consiglio può autorizzare l'assunzione di prestiti per la concessione di prestiti agli Stati membri, purché i rispettivi accordi di prestito entrino in vigore tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034.
3. La procedura di cui al primo paragrafo non è attivata se i programmi dell'Unione affrontano già adeguatamente le conseguenze della situazione.

Articolo 7

Importo massimo dell'assunzione straordinaria di prestiti per affrontare le conseguenze di gravi crisi o difficoltà o di una grave minaccia di crisi o difficoltà nel periodo 2028-2034

1. Alla Commissione è conferito il potere di assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6 ed entro i limiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in euro conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. La somma degli importi di capitale in essere che la Commissione può essere autorizzata a prendere in prestito sui mercati dei capitali per tale finanziamento è limitata all'importo che, alla luce dell'evoluzione pluriennale prevista delle passività potenziali derivanti dalle assunzioni di prestiti da parte della Commissione per conto dell'Unione, è compatibile con il massimale di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie

I massimali indicati all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, sono incrementati in via temporanea di 0,25 punti percentuali ciascuno al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dalle assunzioni di prestiti per la concessione di prestiti di cui all'articolo 7 fino alla cessazione di tali passività.

L'incremento dei massimali delle risorse proprie non è usato per coprire altre passività dell'Unione.

Articolo 9
Principio dell'universalità

Le entrate di cui all'articolo 3 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 10
Riporto delle eccedenze

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 11
Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione della Commissione

1. La risorsa propria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è dovuta da ciascuna società.
2. Gli Stati membri riscuotono le risorse proprie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione, alle norme adottate conformemente all'articolo 12 e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a garantire la riscossione, compreso il recupero, le misure esecutive, le sanzioni e le sanzioni amministrative nei casi di inosservanza. Gli Stati membri adottano tali disposizioni o le adattano per conformarsi alle prescrizioni della normativa dell'Unione, tenendo conto dei principi della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

La Commissione procede all'esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell'Unione e riferisce, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
4. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente ai regolamenti adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE. Tali regolamenti stabiliscono inoltre norme sulla responsabilità degli Stati membri nei confronti dell'Unione per quanto riguarda la riscossione e il recupero delle risorse proprie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), da debitori doganali e società.

Articolo 12
Misure di esecuzione

Il Consiglio può stabilire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, TFUE, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie dell'Unione:

- (a) la procedura di calcolo del saldo annuale di bilancio di cui all'articolo 10;
- (b) le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e gli eventuali obblighi pertinenti in materia di comunicazione;
- (c) per quanto riguarda la risorsa propria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b):

- i. le norme relative agli obblighi delle società in relazione al contributo;
 - ii. qualsiasi norma necessaria per il funzionamento pratico della riscossione del contributo delle società da parte degli Stati membri, comprese le norme relative a procedure amministrative, moduli, interessi di mora, misure di controllo e qualsiasi misura pertinente in materia di recupero, nonché sanzioni e sanzioni amministrative in caso di inosservanza da parte delle società;
 - iii. le norme per la conversione delle soglie e degli importi dei contributi nelle monete nazionali per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro;
- (d) per quanto riguarda la risorsa propria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le disposizioni sugli adeguamenti per garantire la comparabilità, l'affidabilità e la completezza dei risultati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica generati.

Articolo 13 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio è abrogata.

I riferimenti alle decisioni 70/243/CECA, CEE, Euratom²⁰, 85/257/CEE, Euratom²¹, 88/376/CEE, Euratom²², 94/728/CE, Euratom²³, 2000/597/CE, Euratom²⁴, 2007/436/CE, Euratom²⁵, 2014/335/UE, Euratom²⁶ o (UE, Euratom) 2020/2053²⁷ del Consiglio si intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti alla decisione abrogata si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.
2. Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 94/728/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom e l'articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio rimangono applicabili al calcolo e all'adeguamento delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota di

²⁰ Decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19).

²¹ Decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15).

²² Decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24).

²³ Decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9).

²⁴ Decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

²⁵ Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

²⁶ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

²⁷ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

prelievo all'imponibile dell'IIVA determinato in modo uniforme e limitato a un tasso compreso tra il 50 % e il 55 % del PNL o dell'RNL di ciascuno Stato membro, secondo l'esercizio di riferimento.

3. Gli articoli 5 e 6 e l'articolo 9, paragrafi da 4 a 9, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio rimangono applicabili ai fini dei mezzi supplementari straordinari e temporanei per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19.
4. Il sistema europeo dei conti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio continua ad essere il SEC 2010.
5. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.
6. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione tra il 1° marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.
7. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 20 % degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione tra il 1° marzo 2014 e il 28 febbraio 2021 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.
8. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione tra il 1° marzo 2021 e il 29 febbraio 2028 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.
9. Nel periodo compreso tra il [1° novembre 2026] e il 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, paragrafo 3, e alle norme adottate conformemente all'articolo 10, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, gli importi delle risorse proprie tradizionali relative alla gestione dell'immissione in libera pratica di beni venduti mediante vendite a distanza non sono messi a disposizione e le norme relative ai controlli, alla supervisione e alla comunicazione non si applicano a tali importi.
10. Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il segretario generale del Consiglio notifica la presente decisione agli Stati membri.

Gli Stati membri notificano senza ritardo al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal [1° gennaio 2028].

Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) si applica a decorrere dal 1° gennaio del primo anno civile successivo all'anno in cui la presente decisione è entrata in vigore.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente